

“Collegato” lavoro. Pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro».

La legge composta da 34 articoli, entra in vigore dal 12 gennaio 2025. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

Settore Moda, al via la misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciarario

A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli

ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dall' articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda.

Imprese che assumono beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L'Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il messaggio 3888/2024 l'INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l'Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell'azienda all'agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell'importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL, può fruire di uno sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L'importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato.

Nel rinviare alla circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, il citato messaggio comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio in trattazione.

Assegno di Inclusione (ADI): nel sito Inps il tutorial e istruzioni per domanda

In occasione della prima pubblicazione dell'Osservatorio ADI (Assegno di Inclusione), INPS pubblica sul proprio portale, nella sezione Documenti della scheda servizio dell'Assegno di Inclusione, il Tutorial che guida gli utenti nell'uso delle funzionalità del servizio ADI per la Gestione della domanda.

Il tutorial, scaricabile in pdf, mostra i diversi stati nei quali è possibile trovare la domanda ADI e fornisce istruzioni puntuali per orientare gli utenti nell'uso del servizio.

Inoltre, per ogni stato della domanda, nell'Allegato da scaricare e utilizzare assieme al tutorial, sono riepilogate le azioni da compiere sia nel servizio "ADI: Gestione domanda" sia nel "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa" (SIISL).

Legge di Bilancio 2024. La sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l'Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2024.

Al via le richieste dell'Assegno di Inclusione (ADI)

Da oggi (18 dicembre 2023) è possibile presentare domanda per l'Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura prevista dal [decreto-legge n. 48/2023](#), che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e soprattutto un percorso verso l'inclusione sociale e lavorativa.

La domanda di ADI si può presentare nella [sezione dedicata del sito Inps \(www.inps.it\)](#) utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un Patronato.

A partire dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

Direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

La natura di misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta infatti la necessità di iscriversi alla piattaforma SIISL e di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

In presenza di esito positivo dell'istruttoria della domanda, il beneficio economico dell'ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione, **per le sole domande complete**

della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell'esito positivo del controllo dei requisiti.

I requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, la descrizione del percorso di attivazione e gli ulteriori dettagli sulla prestazione sono riportati nella [Circolare Inps n. 105 del 16.12.2023](#) a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. (Così, comunicato stampa Inps del 18 dicembre 2023)

[Link al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023](#), recante: «*Assegno di inclusione*», adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, con il quale, sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2023.

**Lavoratori dello spettacolo.
Le tempistiche per presentare
la domanda per l'indennità di**

discontinuità per i periodi di competenza del 2022 e del 2023

Con il messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332 l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2024, di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382, l'Istituto ha precisato che i potenziali beneficiari possono presentare la domanda per accedere all'indennità di discontinuità:

per i periodi di competenza del 2022: entro il 15 dicembre 2023;

per i periodi di competenza del 2023: dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Il Decreto Lavoro 2023. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione e il testo del decreto-legge “coordinato”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 48 del 2023.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell'Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

Alluvioni, dal 15 giugno 2023 le domande per la cassa integrazione emergenziale e l'indennità una tantum autonomi. Pubblicate le circolari

Dal prossimo 15 giugno 2023 sarà possibile presentare le domande all'Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l'indennità una tantum.

In attesa del termine iniziale per le richieste, l'Inps ha pubblicato due circolari operative n. 53 e 54 dell'8 giugno 2023, con cui si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze per subordinati, lavoratori agricoli, autonomi e professionisti, anche iscritti a forme di previdenza non Inps. Sarà direttamente l'Inps ad erogare l'indennità, in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate.

Legge di Bilancio 2022 e Decreto Sostegni-ter. L'Inps spiega la riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l'INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, la circolare chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL: istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. *décalage*) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l'obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

L'inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all'introduzione dei nuovi criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Conversione Decreto Sostegni-bis. Le modifiche nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». In sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell'anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla "Cig Covid" del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di "Cig Covid" terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso "UniEmens-Cig"

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di

integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite l'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig", introdotta dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'utilizzo del nuovo flusso "UniEmens-Cig", studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all'attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo "SR41", che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall'altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l'autorizzazione, che può arrivare successivamente;

i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l'autorizzazione;

gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;

le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l'attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti

CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all'emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;

la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l'INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Milleproroghe: istruzioni

Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l'INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, come previsto dall'art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori

sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell'anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all'impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l'INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili

relativamente all'anno 2021.

In particolare, l'Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.